



# Regolamento comunale

## Gestione dei rifiuti

### CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 Campo d'applicazione

- 1 Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Collina d'Oro nonché il relativo finanziamento.
- 2 Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

#### Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

- 1 La gestione dei rifiuti deve prendere in considerazione ogni misura utile per una raccolta e smaltimento sostenibile favorendone la riduzione dei quantitativi prodotti ed il loro riciclaggio e/o riutilizzo. In particolare occorre creare le condizioni quadro favorevoli per ridurre e evitare la produzione dei rifiuti, per incrementare e ottimizzare la raccolta separata dei rifiuti che possono essere riciclati o di cui è auspicabile uno speciale smaltimento.
- 2 Il Municipio mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
- 3 Il Municipio collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per una raccolta e smaltimento ecologici e economicamente sostenibili.

#### Art. 3 Competenze del Comune

- 1 Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2, organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.
- 2 Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi, mantenendo un ruolo di controllo dello svolgimento delle attività, in conformità dei principi espressi.
- 3 In casi particolari il Municipio è autorizzato a sottoscrivere degli accordi specifici relativi ai costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

#### Art. 4 Categorie di rifiuti - Definizioni

- 1 Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:
  - a. i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;



- b. i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti urbani che per loro dimensione o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati.
  - c. le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
- 2 Sono considerati rifiuti industriali o aziendali quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.
  - 3 Sono considerati rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

#### **Art. 5 Altri compiti del Comune**

- 1 Il Comune collabora con gli attori economici per promuovere gli obiettivi previsti all'Art. 2 anche nei settori commerciali, artigianali e industriali.
- 2 Informa e coinvolge regolarmente l'utenza in merito alle strutture e ai servizi esistenti per la riduzione, il riutilizzo, la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento illegale.
- 3 Autonomamente o in collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").
- 4 Provvede direttamente alla sistemazione e alla vuotatura regolare dei cestini per i rifiuti sul suolo pubblico. Nel limite del possibile incentiva anche in questo ambito la raccolta separata.
- 5 Verifica annualmente l'evoluzione dei costi con l'obiettivo di assicurare l'autofinanziamento del centro di costo rifiuti.

#### **Art. 6 Obblighi dei detentori di rifiuti**

- 1 I rifiuti solidi urbani devono essere depositati negli appositi contenitori, i rifiuti ingombranti devono essere consegnati presso gli eco-centri convenzionati, secondo le modalità stabilite dal Municipio.
- 2 Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno conferite presso gli eco-punti/eco-centri designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
- 3 I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati presso la piazza di compostaggio comunale o presso gli eco-centri convenzionati.
- 4 I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- 5 I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- 6 Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.



- <sup>7</sup> Il Municipio, in casi eccezionali, può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio, obbligando l'utente a provvedere autonomamente rispettando le modalità e le prescrizioni vigenti.

#### **Art. 7 Scarti vegetali**

- <sup>1</sup> Sono considerati scarti vegetali i rifiuti verdi quali legname, fogliame ed erba provenienti dallo sfalcio dei prati e dalla pulizia di giardini.  
Gli scarti vegetali possono essere consegnati presso la piazza di compostaggio di Viglio, presso gli eco-centri convenzionati oppure attraverso la raccolta porta a porta rispettando le modalità stabilite attraverso le apposite ordinanze.
- <sup>2</sup> Il Municipio regola mediante Ordinanza il compostaggio, la raccolta e la consegna degli scarti vegetali e delle altre biomasse valorizzabili che vengono prodotte sul territorio cittadino dai privati, enti ed aziende, commerci e servizi, nell'agricoltura, nella selvicoltura, nella viticoltura etc.
- <sup>3</sup> Le attività legate alla ristorazione sono tenute a smaltire in proprio gli scarti da cucina, siano essi vegetali o organici quali avanzi di cibo.

#### **Art. 8 Eccezioni**

Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata rispettando le prescrizioni vigenti.

#### **Art. 9 Divieti**

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a. immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b. abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c. depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri eco-punti di raccolta o posticiparne la consegna);
- d. l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e. la consegna ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA
- f. la consegna presso gli eco-punti, tramite RSU, i rifiuti organici di cucina derivanti da attività di ristorazione o in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche;
- g. immettere nei contenitori interrati sacchi da 110 litri.



## CAPITOLO II · ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

### Art. 10 Raccolta dei rifiuti urbani

- 1 Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:
  - per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
  - le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.
- 2 La raccolta è garantita tramite la vuotatura degli appositi contenitori distribuiti sul territorio comunale secondo le indicazioni emanate dal Municipio.
- 3 In casi particolari il Municipio può sottoscrivere specifiche convenzioni per assicurare il servizio di raccolta.
- 4 In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti al deposito dei rifiuti solidi urbani secondo le disposizioni da esso stabilite.
- 5 Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori interrati di uso pubblico e se ne assume i costi di acquisto, posa, pulizia e manutenzione. Nel caso di contenitori interrati installati su suolo privato viene sottoscritta una convenzione che ne disciplina la gestione ed il relativo finanziamento.

### Art. 11 Utenti autorizzati

- 1 Riservati eventuali accordi con gli altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.
- 2 I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

### Art. 12 Imballaggi, contenitori ed esposizione

- 1 I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla specifica raccolta.
- 2 Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.
- 3 I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei punti/centri di raccolta.

### Art. 13 Rifiuti esclusi dalla raccolta

- 1 Sono escluse dal servizio di raccolta ordinaria dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:
  - a. apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
  - b. apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
  - c. tubi e lampade fluorescenti, al neon ed al mercurio e led;



- d. veicoli da rottamare e le loro componenti;
  - e. rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
  - f. cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
  - g. sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
  - h. residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
  - i. materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
  - j. polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
  - k. fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
  - l. pneumatici;
  - m. scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
  - n. residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
  - o. veleni;
  - p. emulsioni e miscele bituminose;
  - q. pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
  - r. medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
  - s. carbone e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
- 2 I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.
- 3 In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

#### **Art. 14 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio raccolta**

- 1 I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti dal detentore, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.
- 2 Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

#### **Art. 15 Sospensione del servizio**

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore o per eventi particolari, e non saranno obbligatoriamente recuperati.

### **CAPITOLO III · FINANZIAMENTO**

#### **Art. 16 Principio**

- 1 Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia. Esse si suddividono in tasse base (art. 17) e tasse sul quantitativo (artt. 18 e 19).



- 2 L'ammontare delle tasse deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%.
- 3 Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi annuali del Comune.

## Art. 17 Tassa base

- 1 Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze primarie vuote e di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
- 2 La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
  - a. amministrativi e del personale;
  - b. di informazione e sensibilizzazione;
  - c. di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
  - d. di investimenti;
  - e. di altri costi per i quali non vi è un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- 3 Il Municipio determina mediante ordinanza i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:
  - A Economie domestiche
    1. persone sole: minimo Fr. 75.-- / massimo Fr. 300.--
    2. due o più persone: minimo Fr. 100.-- / massimo Fr. 400.--
    3. Residenze primarie vuote: minimo Fr. 75.-- / massimo Fr. 300.--
    4. Residenze secondarie: minimo Fr. 100.-- / massimo Fr. 400.--
  - B Attività economiche
    1. Attività economiche accessorie presso economie domestiche, società di sede, depositi e locali in affitto, uffici commerciali e professionali senza dipendenti (gestite unicamente dal loro titolare):  
minimo Fr. 50.-- / massimo Fr. 300.--
    2. Uffici commerciali e professionali, piccoli negozi, parrucchieri, farmacie e studi medici, garages, carrozzerie e artigiani (elettricisti, sanitari, pittori, ecc.):
      - a. con uno 1 – 5 dipendenti: minimo Fr. 100.-- / massimo Fr. 400.--
      - b. con 6 – 10 dipendenti: minimo Fr. 200.-- / massimo Fr. 1'000.--
    3. Industrie, fabbriche, banche, grandi magazzini, distributori di benzina, istituti, uffici commerciali e professionali, parrucchieri, farmacie e studi medici, garages, carrozzerie e artigiani (elettricisti, sanitari, pittori, ecc.):
      - a. con 11 - 20 dipendenti: minimo Fr. 500.-- / massimo Fr. 2'000.--
      - b. con oltre 20 dipendenti: minimo Fr. 1'000.-- / massimo Fr. 3'500.--
    4. Esercizi pubblici: bar, ristoranti, take away e altre strutture simili:  
tassa sui posti a sedere: minimo Fr. 5.-- / massimo Fr. 20.--
    5. Strutture alberghiere: alberghi, pensioni, Bed & Breakfast, residence e altre strutture simili:  
tassa sui posti letto: minimo Fr. 10.-- / massimo Fr. 40.--



<sup>4</sup> Dati utilizzati per la fatturazione:

- A.1. e 2.: il numero di persone che occupano uno stabile, come anche le date di arrivo e di partenza sono fornite dall'Ufficio controllo abitanti in base alle notifiche in loro possesso.
- A. 3. e 4.: il nome dei proprietari di residenze primarie vuote o residenze secondarie è fornito dall'ufficio tecnico tramite il programma gestione stabili.
- B.1., 2. e 3.: il numero dei dipendenti è rilevato dall'Ufficio attività economiche che annualmente aggiorna i dati secondo il censimento.
- B.4. e 5.: la quantità di posti a sedere e rispettivamente di posti letto è rilevata dalle autorizzazioni cantonali rilasciate agli esercizi pubblici.

### **Art. 18 Altre tasse causali**

Raccolta degli scarti vegetali

Tassa annua per la raccolta porta a porta degli scarti vegetali:  
minimo Fr. 50.-- / massimo Fr. 300.--

### **Art. 19 Tassa sul quantitativo (tassa sul sacco)**

- <sup>1</sup> La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
- <sup>2</sup> Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.
- <sup>3</sup> Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

### **Art. 20 Agevolazioni**

- <sup>1</sup> Alle persone con a carico dei bambini fino a 3 anni e/o alle persone che a seguito di certificata infermità generano un quantitativo superiore alla media di una persona sola, il Municipio, dietro richiesta, mette a disposizione gratuitamente 2 rotoli da 35 litri o 4 rotoli da 17 litri all'anno.
- <sup>2</sup> Alle persone beneficiarie della prestazione complementare cantonale e/o comunale, dietro richiesta, vengono messi a disposizione gratuitamente 4 rotoli da 35 litri o 8 rotoli da 17 litri all'anno.

### **Art. 21 Esigibilità**

- <sup>1</sup> La tassa viene riscossa per il tramite dei proprietari degli stabili.
- <sup>2</sup> In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione. Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.



## CAPITOLO IV · NORME FINALI

### Art. 22 Attuazione e misure d'esecuzione

- 1 Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni specifiche, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
- 2 Il Municipio esercita le competenze previste degli artt. 107 cpv, 2 lett. B LOC e art. 24 RALOC e art. 33 del Regolamento comunale ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso vigila affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti e materiali non autorizzati, il loro trattamento in impianti idonei e il ripristino del terreno (art. 5 ROTR). Sono inoltre applicabili gli art. 66 e 67 LALIA.
- 3 Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art 26 LALPAmb.
- 4 Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati a fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
- 5 Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.
- 6 Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet ed ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi previsti dal presente regolamento.
- 7 La tassa base annua è fissata per anno civile, periodi di ferie inclusi. In caso di trasferimento di domicilio, vendita o acquisto delle proprietà, cessazione o inizio attività nel corso dell'anno la tassa base annua viene prelevata pro rata temporis, proporzionalmente ai mesi di domicilio/attività/ecc. Le interruzioni temporanee dell'attività e dell'esposizione dei rifiuti possono essere prese in considerazione unicamente quando superano i 6 mesi.

### Art. 23 Rimedi giuridici

- 1 Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
- 2 Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

### Art. 24 Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a Fr. 10'000.-- le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono riservati i disposti della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.



### **Art. 25 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2024, riservata l'approvazione dell'Autorità comunale competente.

### **Art. 26 Abrogazione**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, viene abrogato il Regolamento raccolta ed eliminazione rifiuti del 1 gennaio 2019, nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

Approvato dal Consiglio Comunale con RCC 108 del 18 settembre 2023.

#### **Per il Consiglio Comunale**

La Presidente  
Elisabetta Walser

Il Segretario  
Pietro Balerna

Gli Scrutatori  
Sebastiano Calcò Labruzzo  
Federica Chiry

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 45 giorni.

#### **Per il Municipio**

Il Sindaco  
Andrea Bernardazzi

Il Segretario  
Pietro Balerna

Approvato dalla Sezione Enti Locali, per delega di competenza del Consiglio di Stato, con risoluzione 160-RE-14833.



## Disposizioni normative di riferimento

### A LIVELLO FEDERALE

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Direttiva sul Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAFP.

### A LIVELLO CANTONALE

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP)
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 1 luglio 1998;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.